

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 346 del 19 marzo 2013

**Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. Negli allegati alla presente deliberazione vengono fissati gli importi delle garanzie per la gestione dei rifiuti prevedendo specifiche riduzioni per alcune tipologie di rifiuti. Si tratta di un aggiornamento dei precedenti provvedimenti regionali.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011, pubblicata sul BUR n. 3 del 10.01.2012, sono state emanate le norme in materia di prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedente D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999.

Con successiva D.G.R.V. n. 1543, del 31.07.2012, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.V. n. 2229/2011, a seguito di problematiche interpretative sollevate sia dalle Amministrazioni provinciali che da associazioni di categorie imprenditoriali.

In particolare, con la D.G.R.V. n. 1543, del 31.07.2012, all'Allegato A, oltre a modificare gli importi delle garanzie dovuti dalle imprese per la gestione dei rifiuti costituiti da "inerti" (punto 6.3), è stata inserita la previsione alla Lettera C- "Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie come sopra individuate", di prevedere la riduzione delle garanzie finanziarie per altre situazioni specifiche, nel modo che segue:....omissis....Eventuali ulteriori riduzioni delle garanzie finanziarie, nella misura inferiore a quelle previste nel presente provvedimento, verranno valutate, sentito il parere delle Province, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Tenuto conto di quanto stabilito dal provvedimento in questione, con la finalità di valutare le necessarie ulteriori integrazioni alla D.G.R.V. 1543/2012, oltre che verificare l'eventuale esigenza di fissare ulteriori riduzioni delle garanzie, è stato convocato il tavolo tecnico con le Province in data 15.11.2012.

A seguito della discussione sono emerse le seguenti necessità di intervento:

1. meglio precisare l'ambito di applicazione della riduzione delle garanzie per la gestione dei rifiuti inerti, di cui al punto 6.3 dell'Allegato A, della D.G.R.V. n. 1543/2012, definendo precisamente quali sono le tipologie di rifiuti escluse individuandoli con i codici CER;
2. Prevedere la riduzione delle garanzie finanziarie, analogamente e con le stesse modalità per i rifiuti inerti, anche per i rifiuti metallici;
3. modificare l'Allegato B, della D.G.R.V. n. 1543/2012, fissando, nel numero di due, gli anni di validità della fideiussione dopo la scadenza dell'autorizzazione, infatti, all'art. 2 del fax simile di contratto, "Termini temporali", per mero errore materiale in luogo di anni due dopo la scadenza, è stato indicato sei mesi dopo la scadenza, come di seguito di riporta:

La presente fideiussione decorre dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, scade il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ed ha validità ai fini degli obblighi derivanti dalla autorizzazione in oggetto sino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (sei mesi dopo la data di scadenza), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile. Decorso il termine del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (due anni dopo la data di scadenza) la garanzia verrà automaticamente svincolata.

Sulla base delle evidenze su esposte, sentito il parere delle Province in merito, si propone quanto di seguito.

Per quanto riguarda il punto n. 1, ambito di applicazione delle garanzie per i rifiuti inerti e definizione delle tipologie di rifiuti individuati per codice CER, si ritiene che questi vadano ricondotti a tutti quelli indicati dal DM 05.02.1998, nell'Allegato 1 - Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", al Punto 7. Rifiuti ceramici e inerti, sciogliendo in questo modo ogni dubbio in merito alle tipologie di rifiuti definiti "inerti" che, in prima applicazione, nella DGRV 1543/2012, all'Allegato A, punto 6.3, venivano individuati così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2003.

Quanto al secondo aspetto, relativo alla previsione di riduzione delle garanzie finanziarie, analogamente e con le stesse modalità stabilite per i rifiuti inerti, anche per i rifiuti metallici, sentito il parere favorevole delle Province in sede della citata riunione plenaria tenutasi in data 15.11.2012, si ritiene, in fase di prima applicazione, che l'identificazione dei rifiuti in questione vada ricondotta a quelli indicati nel DM 05.02.1998, all'Allegato 1 - Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del DM 05.023.1998, Punto 3., "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile" e specificatamente quelli indicati alle voci 3.1 e 3.2.

Va preso atto, inoltre, che i rifiuti metallici presentano un valore intrinseco il più delle volte superiore a quello dell'ammontare della garanzia che verrebbe prestata in forma ridotta.

Quanto al sopra riportato punto 3, relativo alla modifica dell'Allegato "B", della D.G.R.V. n. 1543/2012, si prende atto della necessità di correggere il mero errore materiale contenuto.

In relazione alle osservazioni formulate dalle province, si rimarca quella pervenuta dalla provincia di Belluno (mezzo posta elettronica in data 19.02.2013), nella quale vengono poste in evidenza alcune situazioni relative alle modalità e ai criteri di calcolo delle garanzie finanziarie per le discariche per rifiuti inerti, così come stabilito dalla D.G.R.V. 1543/2012.

Va preso atto che le discariche per inerti, per la natura dei rifiuti che vi vengono collocati, non presentano livelli di rischio per l'ambiente paragonabili a quello delle altre categorie di discariche, ragion per cui si ritengono condivisibili le proposte aggiunte di modifica all'Allegato A della D.G.R.V. 1543/2012 (senza che ciò contrasti con le previsioni del D.lgs. n. 36/2003), per la parte

riguardante le discariche per rifiuti inerti.

Preso atto di quanto osservato dalla Provincia di Belluno, si propone di inserire, alla lettera C) Casi di riduzione/incremento/delle garanzie finanziarie, dell'Allegato A alla D.G.R.V. 1543/2012, la seguente aggiunta:

1. Il periodo di post gestione delle discariche per rifiuti inerti è fissato, di norma, in anni trenta.

2. Riduzioni o esclusioni della prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti inerti, possono essere previste dalle province ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2003.

Infine, con la finalità di fornire a tutti gli operatori del settore un documento unico in materia di prestazione delle garanzie finanziarie per le attività di gestione dei rifiuti, costituite da operazioni di recupero e smaltimento, affinché non sia possibile confondere provvedimenti sulla stessa materia, si propone di sostituire integralmente, col presente provvedimento, gli Allegati A e B alla D.G.R.V. 1543/2012, con nuovi allegati che confermino quanto già previsto con la D.G.R.V. 1543/2012, e che contengano le nuove modifiche sopra illustrate.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

Visto il Titolo III-bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128;

Viste la L.R. 21.01.2000, n. 3 e la L.R. 16.8.2007, n. 26;

Viste le DGR 20.12.2011, n. 2229 e 31.07.2012, n. 1543;

#### delibera

1. Di sostituire integralmente, con gli Allegati A e B al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, gli Allegati A e B alla DGR n. 1543 del 31.07.2012.

2. Di trasmettere copia integrale della presente DGR al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo degli Allegati A e B.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013

pag. 1/11

### GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI

#### A) GARANZIE DA PRESTARE PER LE DISCARICHE E GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI

##### 1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m<sup>3</sup> di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia competente per territorio, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

1.2) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di conferimento<sup>1</sup> nel trimestre di riferimento relativamente alle voci individuate nell'Allegato 2, punto 6, Piano finanziario, al D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

Il Piano finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003 almeno in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della LR n. 3/2000.

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l'importo accantonato a titolo di garanzia.

L'entità dell'accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per almeno 30 anni sulla base dello specifico piano di gestione post-operativa.

La restituzione delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente - sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Direttore Lavori - per le voci relative a:

- a) Ricomposizione finale della discarica.
- b) Gestione post-operativa.

Relativamente alla lettera a) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente alla lettera b) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di

<sup>1</sup> Approvata ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 2/11

monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Per le nuove discariche e per i nuovi lotti di discariche, le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 1.2) hanno validità a decorrere dalla data della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Relativamente alle discariche già in esercizio alla data della pubblicazione sul B.U.R., del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante, i soggetti gestori interessati possono aderire alle modalità di cui al succitato punto 1.2); in alternativa dovranno provvedere alla presentazione delle garanzie finanziarie previste ai successivi punti 2.2.1) e 2.2.2).

**2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m<sup>3</sup> di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Regione, sentita la Provincia, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

2.2) Polizze fidejussorie:

2.2.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

**Modalità di calcolo*****Criteri generali***

L'entità delle garanzie di cui ai punti 2.2.1) e 2.2.2) va desunta sulla base del Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 ed al punto 6, Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente); al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie il Piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 3/11

sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/03. Il Piano finanziario potrà essere altresì aggiornato su istanza dell'interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione (sia operativa che post – operativa) e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti.

*Criteria in caso di rinnovo delle polizze*

In occasione del rinnovo delle polizze di cui ai punti 2.2.1) e 2.2.2) l'importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredato da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente fatto salvo, in ogni caso, quanto segue:

- Relativamente al punto 2.2.1) una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).
- Relativamente al punto 2.2.2) una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito dalla polizza fideiussoria. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

*Criteria di adeguamento*

Relativamente alle discariche in esercizio alla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato sulla base delle modalità di calcolo sopra individuate nel paragrafo denominato *Criteria in caso di rinnovo delle polizze*.

**3) Discariche per rifiuti inerti**

L'argomento è già stato oggetto di trattazione con la DGR n. 14/2005, di cui si riporta in nota<sup>2</sup> il relativo testo e che rimane confermato (fatto salvo considerare il vigente riferimento alla tab. 1, dell'art. 5, del DM 27.09.2010).

---

<sup>2</sup> "Il comma 1, lettera m), dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/2003 dispone che "il piano finanziario preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14, i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post – operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, .....". D'altra parte l'art. 14, comma 6, del succitato decreto prevede che "le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti".

Poiché le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite e commisurate al costo complessivo della gestione post – operativa,

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 4/11

Per le garanzie finanziarie delle discariche di rifiuti inerti, adeguate ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, vanno prestate le seguenti garanzie.

- 3.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.
- 3.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa ove ritenuta necessaria dalla Provincia, nel rispetto dei criteri riportati in nota (2). In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

Relativamente al punto 3.1) la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Per quanto applicabili, sono estese anche alle discariche per inerti le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie individuate al punto 2.2).

*Aggiornamento dei piani finanziari*

Per tutte le discariche, preso atto che le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore delle Province, come meglio specificato al paragrafo di cui alla successiva lettera B), gli aggiornamenti dei Piani finanziari devono essere sottoposti alla preventiva valutazione della Provincia competente per territorio; qualora la tipologia di discarica ricada tra quelle assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale, la suddetta valutazione verrà effettuata dalla Regione, acquisito il parere di congruità da parte della Provincia interessata, atteso che la medesima rimane Ente beneficiario di riferimento.

Per il calcolo delle garanzie di cui al punto 2.2.1) devono intendersi esclusi i costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto.

**4) Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dal D.lgs. 29 gennaio 2008, n. 4. (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C).**

**4.1) Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 4.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00.
- 4.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della

---

*sembra congruente che la durata temporale coperta dalle stesse sia pari alla durata fissata per la gestione post – chiusura.*

*Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post – chiusura, sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti.*

*Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post – chiusura le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento di rifiuti inerti elencati nella tabella 3 dell'art. 2 del DM del 13 marzo 2003, ovvero quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2 lettera e) del decreto succitato”*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 5/11

copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi.
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Nel caso di attività di messa in riserva (R13), sottoposte alle procedure semplificate previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., così come modificato dal DM 6 aprile 2006, n. 186 e dall'art. 184-ter, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., finalizzate al mero stoccaggio dei rifiuti, le garanzie dovranno necessariamente essere prestate, con riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto, a favore della Provincia competente per territorio entro lo scadere del termine di 90 gg. previsto dall'art. 216, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; tale condizione, se non rispettata, non consente l'avvio dell'attività.

**4.2) Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 4.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 1.500.000,00.
- 4.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi.
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

**4.3) Aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 3/2000 e i centri di raccolta autorizzati ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.**

Va prestata la seguente unica garanzia.

- 4.3.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 100.000,00.

**5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall'Allegato B, alla Parte IV, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal solo stoccaggio provvisorio previsto al medesimo Allegato B, punto D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni da**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 6/11

**D1 a D14) compresi gli impianti di depurazione che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..****5.1) Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 5.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.
- 5.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fidejussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti, per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Le vasche di equalizzazione, ovvero i ripartitori di portata non sono considerati stoccaggi; in tale caso il quantitativo da utilizzare per l'individuazione delle garanzie finanziarie va calcolato sulla base dell'eventuale stoccaggio autorizzato (D15) a monte delle medesime.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi.
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fidejussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

**5.2) Impianti di smaltimento di rifiuti propri.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 5.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 2.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.
- 5.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fidejussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Le vasche di equalizzazione, ovvero i ripartitori di portata non sono considerati stoccaggi; in tale caso il quantitativo da utilizzare per l'individuazione delle garanzie finanziarie va calcolato sulla base dell'eventuale stoccaggio autorizzato (D15) a monte delle medesime.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi.
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fidejussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 7/11

**6) Attività di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e attività di recupero ai sensi degli artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. diverse dalla sola messa in riserva (R13).****6.1) Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 6.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.
- 6.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi.
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

**6.2) Attività di recupero di rifiuti inerti come individuati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 – Suballegato 1, “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi”, con i codici CER compresi al Punto 7. “Rifiuti ceramici e inerti” compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio.**

Va prestata la seguente unica garanzia.

- 6.2.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.
- 6.2.2) L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assume quale costo unitario il seguente valore:

- € 0,03/kg di rifiuti inerti.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Per gli impianti di recupero dei rifiuti di cui al presente punto, che operano in regime cosiddetto "ordinario", ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i rifiuti i cui codici appartengono al Capitolo "20" (Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.), contemplati nel Punto 7., del DM 05.02.1998, al fine della applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie, devono rispondere, in ingresso all'impianto, ai requisiti di origine e caratteristica stabiliti in tutte le voci di cui al Punto 7., del DM citato.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 8/11

6.3) *Attività di recupero di rifiuti metallici come individuati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 – Suballegato 1, “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi”, Punto 3., “Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile”, con i codici CER di cui alle voci 3.1, e 3.2., compresa la messa in riserva (R13).*

Va prestata la seguente unica garanzia

- 6.3.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.
- 6.3.2) L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assume quale costo unitario il seguente valore:

- € 0,03/kg di rifiuti.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

**6.4) Attività di recupero di rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti.**

Va prestata la seguente garanzia.

- 6.4.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 500.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

**7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti connessi con l'esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..**

Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono prevedere anche la copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione rifiuti, come da progetto di bonifica approvato, e secondo i meccanismi individuati nei precedenti paragrafi.

**B) PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE TRAMITE FIDEIUSSIONE PREVISTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Le garanzie finanziarie, che sono a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto (autorizzazione unica o procedura semplificata), devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo ISVAP.

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria, salvo diverse disposizioni normative.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 9/11

Tali polizze, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a due anni dalla data di scadenza. Decorso tale termine la garanzia finanziaria deve intendersi automaticamente svincolata.

Le singole polizze, a scelta dei soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione degli impianti indicati alla lettera A del presente allegato, potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Lo svincolo anticipato delle somme garantite, rispetto ai termini temporali di cui sopra, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio.

L'ammontare delle somme da garantire in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto alla rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita. Va da sé che ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata.

Le garanzie finanziarie potranno essere escuse anche nel caso in cui il contraente non provveda al rinnovo della medesima, qualora previsto, entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione.

L'importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso presso il fideiussore, dalla Provincia competente per territorio a favore della quale le stesse sono state prestate, mediante notifica del provvedimento amministrativo che dispone, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Le garanzie finanziarie possono essere rimosse dalla Provincia competente per territorio (creditore-beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente, e a più riprese, a titolo esemplificativo: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Il pagamento dell'importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).

**C) CASI DI RIDUZIONE/INCREMENTO ESCLUSIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

In generale, costituiscono presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di gestione ambientale, nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti.

In particolare, le garanzie finanziarie (RC e fideiussioni) sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (registrazione EMAS), e del 40% nel caso di imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Qualora le imprese siano in possesso di entrambi i sistemi di gestione ambientale, le garanzie finanziarie verranno ridotte del 50%.

Eventuali ulteriori riduzioni delle garanzie finanziarie, nella misura inferiore a quelle previste nel presente provvedimento, verranno valutate, sentito il parere delle Provincie, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 10/11

Sono esclusi dall'applicazione delle garanzie finanziarie i materiali sui quali, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti negli allegati tecnici del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, si applica la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, le Province, fermo restando quanto sopra definito in merito alle riduzioni delle garanzie finanziarie, possono prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino ove le aree non siano inserite all'interno di PAT adottati.

La polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento può non essere prestata qualora sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile, con un massimale assicurato almeno pari, o superiore, a quello previsto dal presente provvedimento.

*Riduzioni delle garanzie finanziarie per discariche per rifiuti inerti*

1. Il periodo di post gestione delle discariche per rifiuti inerti è fissato, di norma, in anni trenta.
2. Riduzioni o esclusioni della prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti inerti, possono essere previste dalle province ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2003 in combinato disposto con quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 14/2005.

**D) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della stessa, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero. La mancata prestazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla LR n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impiantistiche di cui alla categoria 5, Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i..

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano acque reflue domestiche, anche trasportate a mezzo di autobotte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i reflui di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).

La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa.

Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente per territorio.

In alternativa alla prestazione delle polizze fideiussorie previste dai punti 4.1.2), 4.2.2) e 6.1.2), le Province competenti per territorio possono – per la gestione di piccoli quantitativi di rifiuti o per le attività di gestione rifiuti svolte da Onlus – accettare anche versamenti in conto corrente cauzioni intestato alla medesima Provincia.

**TABELLA 1**

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l'attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell'ubicazione, per ogni 200.000 m<sup>3</sup>.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 11/11

	RNP - RU €	RNP €	RP €
Sito ubicato in zona di ricarica della falda	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
Sito non ubicato in zona di ricarica della falda	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

RNP – RU = Discarica per non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani.

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani).

RP = Discarica per rifiuti pericolosi.

**E) NORMA TRANSITORIA**

I soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni, in esercizio alla data della loro entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 21 Agosto 2013\* o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito.

\* Scadenza stabilita dalla D.G.R.V. n. 1543/2012, che fissava in un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. il termine per l'adeguamento.



ALLEGATO B alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013

pag. 1/6

- SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA
(per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208 e 216. del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

Polizza N. \_\_\_\_\_

Copia per il: [ ] Fideiussore [ ] Contraente [ ] Beneficiario(1)

AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (2)
rilasciato da \_\_\_\_\_ (3)

OGGETTO: Garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Riferimento:

- [ ] Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia di \_\_\_\_\_ (o Regione Veneto) ai sensi degli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
[ ] Rilascio autorizzazione da parte della Provincia di \_\_\_\_\_ (o Regione Veneto) ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
[ ] Comunicazione del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Data di decorrenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data di scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data di validità polizza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREMESSO

1. Che le PARTI sono individuate come segue [COMPILARE IN STAMPATELLO]:

CONTRAENTE : Ditta autorizzata
Sede legale in Comune.....Via.....
Unità locale in Comune.....Via.....
Partita IVA .....
Rappresentante Legale.....
CF.....

FIDEJUSSORE: Banca o Compagnia di assicurazione
succursale .....
in Comune.....Via.....
nella persona del Signor .....
con i poteri ad esso conferiti con procura notarile n. .... notaio .....(5)
in .....allegata alla presente polizza o \_\_\_\_\_

Beneficiario

Fideiussore

Contraente

**ALLEGATO B alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 2/6

**BENEFICIARIO:** Provincia di \_\_\_\_\_ - Settore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - CAP (\_\_\_\_\_).

Dirigente Settore \_\_\_\_\_

2. Che il contraente e gli eventuali coobbligati prendono atto che nei rapporti tra il Fidejussore ed il Beneficiario hanno efficacia esclusivamente le condizioni previste nel seguente testo dattiloscritto, mentre i rapporti tra il Fidejussore ed il Contraente sono regolati sia dal presente testo, sia dalle eventuali condizioni generali allegata alla polizza.
3. Che si dà atto fra le PARTI che le eventuali condizioni generali di assicurazione, in contrasto con le condizioni previste dal presente testo di polizza, si intendono prive di effetto e quindi integralmente sostituite.
4. Che il Contraente è abilitato/autorizzato all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti presso l'Unità locale ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e L.R. n. 3/2000, a seguito di:
  - rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 29-*sexies*, 29-*octies*, 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a decorrere da \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (data di avvio impianto o di rilascio dell'autorizzazione) e scadenza il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (data di scadenza dell'autorizzazione).<sup>(4)</sup>
  - rilascio di autorizzazione, di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e a seguito di comunicazione, di avvio dell'impianto (o da effettuarsi) come prescritto dall'autorizzazione medesima e ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000.<sup>(4)</sup>
  - comunicazione, di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con scadenza il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.<sup>(4)</sup>
5. Che ogni provvedimento emanato nei confronti del contraente dal Beneficiario o dell'Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione di iscrizione al Registro, relativo alla gestione dei rifiuti svolta presso l'Unità locale, non produce alcun effetto limitativo della validità della presente polizza.
6. Che ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 3/2000 deve essere prestata garanzia finanziaria a fronte degli adempimenti e degli obblighi previsti in materia di gestione dei rifiuti a favore del Beneficiario.
7. La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate, in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti o attribuiti al Contraente da leggi, regolamenti, comunicazioni, autorizzazioni e loro successive modificazioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti ed Organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività o il mancato rinnovo della medesima entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione, ove sia necessario provvedere ad una delle seguenti operazioni, elencate a titolo esemplificativo:
  - alla messa in sicurezza dell'impianto autorizzato presso l'Unità locale;
  - al ripristino, anche parziale, del sito dell'Unità locale a seguito di chiusura dell'impianto;
  - all'esecuzione di indagini preliminari per la verifica dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle aree interessate dall'attività o anche solo potenzialmente contaminate dalle stesse;
  - all'allontanamento dei rifiuti mediante trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di smaltimento o recupero;
  - all'analisi e caratterizzazione dei rifiuti presenti presso l'Unità locale al fine della verifica delle loro eventuali caratteristiche di pericolosità e/o rispondenza ai requisiti di conformità previsti nei titoli autorizzativi;
  - all'esecuzione di analisi ambientali (scarichi, emissioni, rumore, ecc);
  - al completamento delle attività od opere previste dal progetto;

Beneficiario

Fidejussore

Contraente

**ALLEGATO B alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 3/6

- ad ogni altra operazione ed intervento, diversi da quelli sopra elencati, specificamente individuati da una Pubblica Amministrazione al fine di ricondurre le attività svolte presso l'Unità locale a condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - .....<sup>(6)</sup>
8. Che la suddetta garanzia finanziaria, ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., potrà essere costituita da reale e valida cauzione, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
  9. Che il Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto ad adempiervi.
  10. Che le medesime condizioni ivi previste restano integralmente valide anche in caso di riassicurazioni e/o coassicurazioni del rischio da parte del fideiussore verso altre imprese di assicurazioni comunque debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

**TUTTO CIÒ PREMesso****Art 1) Oggetto**

La sottoscritta \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "**Fideiussore**") così come individuata al *punto 1* delle premesse, autorizzata all'esercizio del "ramo cauzioni" e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore nell'interesse di \_\_\_\_\_ (in seguito denominato "**Contraente**") così come individuato al *punto 1* delle premesse, debitore principale e dei suoi obbligati solidali, il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, ai sensi di legge, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore della Provincia di \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "**Beneficiario**") così come individuata al *punto 1* delle premesse, fino alla concorrenza massima di € \_\_\_\_\_ (*in lettere* \_\_\_\_\_) a garanzia delle opere e prestazioni descritte al *punto 7* delle premesse e delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

**Art 2) Termini temporali**

La presente fideiussione decorre dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, scade il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ed ha validità ai fini degli obblighi derivanti dalla autorizzazione in oggetto sino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (due anni dopo la data di scadenza), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile. Decorso il termine del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (due anni dopo la data di scadenza) la garanzia verrà automaticamente svincolata.

**Art 3) Effetti di successivi provvedimenti**

Ogni provvedimento limitativo emanato dal **Beneficiario** o altra Amministrazione competente nei confronti del **Contraente** relativo alla gestione dei rifiuti svolta presso l'Unità locale, così come identificata in premessa, non produce alcun effetto sulla validità della presente fideiussione.

Il **Fideiussore** ha facoltà di rifiutare integrazioni della presente polizza o il rilascio di una polizza sostitutiva a copertura di eventuali futuri provvedimenti di modifica, integrazione, sostituzione dell'autorizzazione indicata al punto 4 delle premesse.

**Art 4) Rivalutazione monetaria**

L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale all'ultimo anno disponibile pari all'indice ISTAT, mediante l'applicazione dei coefficienti di

Beneficiario

Fideiussore

Contraente



**ALLEGATO B alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 4/6

rivalutazione monetaria annuali al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il **Beneficiario** si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione della polizza fidejussoria al **Contraente**, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero inadeguate ai costi di mercato<sup>(7)</sup>.

**Art 5) Modifiche dell'attività**

Ogni eventuale modifica dell'attività e/o modifiche societarie del **Contraente**, con o senza variazione dell'autorizzazione/comunicazione, sarà comunicata a mezzo Raccomandata A.R. senza ritardo (entro i (3) tre giorni lavorativi successivi alla variazione intervenuta) al **Beneficiario** e al **Fideiussore** e il **Beneficiario** potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, un'integrazione, variazione o sostituzione della presente polizza fidejussoria.

**Art 6) Obblighi del Fideiussore**

Il **Fideiussore** si obbliga a versare al **Beneficiario**, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo inviata a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa o il minor termine previsto dalla legge, l'importo indicato fino al massimale garantito di cui all'Art. 1), rivalutato così come stabilito all'Art. 4).

**Art 7) Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del Contraente verso il Fideiussore**

Il **Fideiussore** non potrà opporre al **Beneficiario** l'eventuale mancato pagamento dei premi, dei supplementi di premio o del corrispettivo per la Garanzia da parte del **Contraente**, debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del **Contraente** nei confronti del **Fideiussore**.

**Art 8) Preventiva escussione**

È escluso, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il beneficio del **Fideiussore** di una preventiva escussione del **Contraente**.

**Art 9) Deroga all'art. 1945 c.c.**

Il **Fideiussore**, in deroga all'art. 1945 c.c., non potrà opporre al **Beneficiario** ogni e qualsiasi eccezione spettante al **Contraente**.

**Art 10) Surroga**

Il **Fideiussore** è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al **Beneficiario** in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il **Contraente**, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art 11) Svincolo**

Lo svincolo anticipato delle somme garantite, rispetto ai termini temporali previsti dal precedente art. 2, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di specifica ed espressa autorizzazione da parte del **Beneficiario**.

**Art 12) Costi della garanzia**

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico del **Beneficiario**.

**Art 13) Rapporti tra Fideiussore e Contraente**

Il **Fideiussore** comunicherà a mezzo Raccomandata A.R. senza ritardo (entro i (3) tre giorni lavorativi successivi alla variazione intervenuta) al **Beneficiario** ogni variazione intervenuta nelle condizioni tra il **Fideiussore** ed il **Contraente**, relativamente al presente contratto, compresi i mancati pagamenti di premio, supplementi di premio e corrispettivi per la garanzia da parte del **Contraente** che non potranno, in nessun caso, essere imputati o richiesti al **Beneficiario**.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 5/6

Il **Fideiussore** comunicherà inoltre al **Beneficiario** ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente polizza.

**Art 14) Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra il **Fideiussore** ed il **Beneficiario**, in dipendenza della presente polizza, devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza ed alla Provincia di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - CAP (\_\_\_\_\_).

**Art 15) Condizioni implicite**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

**Art 16) Foro**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro della Provincia, sede dell'impianto, di \_\_\_\_\_.

Il presente contratto è composto di n. \_\_\_\_ pagine totali

Letto, accettato, e sottoscritto in data \_\_\_\_\_, luogo \_\_\_\_\_

**CONTRAENTE<sup>(8)</sup>:** Nome e Cognome (stampatello) \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Documento \_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ (allegato in copia) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**FIDEIUSSORE<sup>(8)</sup>:** Nome e Cognome (stampatello) \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Documento \_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ (allegato in copia) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Letto, accettato, e sottoscritto in data \_\_\_\_\_, luogo \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO:** Nome e Cognome (stampatello) \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

Beneficiario

Fideiussore

Contraente

**ALLEGATO B alla Dgr n. 346 del 19 marzo 2013**

pag. 6/6

- (1) Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati all'Ente garantito per l'accettazione. Gli esemplari di competenza saranno poi restituiti.
- (2) Da compilare a cura della Ditta. Indicare riferimenti dell'AIA, o gli estremi del provvedimento rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (n., data e oggetto sintetico del provvedimento di approvazione del progetto), o indicare il protocollo provinciale di riferimento della comunicazione effettuata dalla Ditta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (tale protocollo è indicato nell'avvio di procedimento inviato dalla Provincia alla Ditta)
- (3) Indicare l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione (Provincia o Regione)
- (4) Da compilare a cura della Ditta.  
**Data di decorrenza:** la data decorre dall'avvio dell'impianto in caso di nuovo impianto o di modifica che richieda un nuovo avvio dell'impianto oppure con la data di emissione del decreto in caso di prima autorizzazione di impianto esistente, rinnovo, riesame o modifica di impianto senza la necessità di avvio.  
**Data di scadenza:** la data di scadenza del provvedimento autorizzativo .  
**Data di validità della polizza:** due anni dopo la data di scadenza del provvedimento autorizzativo.
- (5) I poteri di firma devono essere attestati con copia dell'atto di conferimento (procura, mandato, ecc), da allegare all'esemplare della polizza di competenza del beneficiario, unitamente alle copie dei documenti d'identità di fideiussore e contraente. L'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.
- (6) L'elenco è indicativo e può essere completato e/o specificato a seguito dell'istruttoria relativa all'impianto cui si riferisce.
- (7) Determinati, ad esempio, mediante specifici preventivi di spesa.
- (8) Devono essere allegati i documenti di identità. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e confrontabili con i documenti d'identità, in caso contrario la polizza potrà non essere considerata conforme.